



**REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO E CONTENZIOSO
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA**

Esito della valutazione di incidenza riguardante la realizzazione di una nuova cabinovia "Son dei Prade – Bai de Dones", in comune di Cortina d'Ampezzo (BL).
Pratica 4277

Codice SITI NATURA 2000: ZSC IT3230017 "Monte Pelmo - Mondeval - Formin"; ZSC/ZPS IT3230071 "Dolomiti di Ampezzo"; ZSC/ZPS IT3230081 "Gruppo Antelao - Marmarole - Sorapis"

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione di incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

PRESO ATTO e CONSIDERATO della relazione tecnica istruttoria per la valutazione di incidenza n. 196/2019;
PER TUTTO QUANTO SOPRA, si formula il seguente parere sulla valutazione di incidenza:

PRENDE ATTO

della dichiarazione conclusiva del dott. for. Giampaolo DE MARCH e del dott. for. Ivano CAVIOLA, i quali dichiarano che "La descrizione del progetto riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione [...]" e che [...] "Le informazioni acquisite attestano o suggeriscono che effetti negativi sono possibili" [...]

DÀ ATTO

- i. che la realizzazione di quelle parti del progetto in argomento non oggetto della presente valutazione (comprese quelle rimandate ad ulteriori atti o ad approfondimenti progettuali e in particolare quanto funzionale alla realizzazione di nuove piste o l'adeguamento di piste esistenti a servizio del medesimo subdemanio sciabile) sia sottoposto al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- ii. che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. sia riconosciuta la congruità con l'art. 19 delle norme tecniche di attuazione del vigente Piano Regionale Neve (allegato A alla D.G.R. n. 217/2013);
 - B. la verifica delle condizioni tecniche-amministrative per l'approvazione del progetto in argomento escluda ulteriori soluzioni alternative e, sulla base delle attestazioni esplicative del Soggetto proponente, indichi i requisiti fondanti i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico annoverati (rilevanza dell'interesse pubblico e lungo termine dell'orizzonte temporale dell'interesse pubblico), quale soddisfacimento dei requisiti previsti dall'art. 6 (4) della Direttiva 92/43/Cee;
 - C. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017 (in particolare gli artt. 183, 205, 256, 276, 278, 280 per i siti della regione biogeografica alpina);

- D. gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza;
- E. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- iii. che risultano attesi degli effetti, ritenuti non significativi a seguito del quadro prescrittivo, nei confronti dei seguenti habitat e delle specie di interesse comunitario: 4070* "Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsutum*)", 6170 "Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine", 7230 "Torbiere basse alcaline", 8120 "Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*)", *Cypripedium calceolus*, *Campanula morettiana*, *Campanula scheuchzeri*, *Physoplexis comosa*, *Parnassius apollo*, *Phengaris arion*, *Euphydryas aurinia*, *Salamandra atra*, *Bombina variegata*, *Podarcis muralis*, *Vipera ammodytes*, *Bonasa bonasia*, *Lagopus mutus*, *Tetrao tetrix*, *Tetrao urogallus*, *Alectoris graeca*, *Aquila chrysaetos*, *Bubo bubo*, *Glaucidium passerinum*, *Aegolius funereus*, *Picus canus*, *Dryocopus martius*, *Picoides tridactylus*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Eptesicus nilssonii*, *Eptesicus serotinus*, *Dryomys nitedula*;
- iv. che è stata riconosciuta la sussistenza di un'incidenza significativa negativa nei confronti dei seguenti habitat e delle specie di interesse comunitario: 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*", *Tetrao urogallus*;
- v. che, a seguito della valutazione appropriata, emergono incidenze significative negative residue nei confronti dell'habitat 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*";
- vi. che, i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, qualora fondati sui requisiti di rilevanza dell'interesse pubblico e lungo termine dell'orizzonte temporale dell'interesse pubblico, siano da riferirsi al quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società (per gli effetti del Decreto Legge n. 50/2017 e della Legge n. 96/2017);
- vii. che la misura di compensazione corrisponde alla proposta di ampliamento della ZSC IT3230017 "Monte Pelmo - Mondeval - Formin" nell'area del Lago Bai de Dones, in comune di Cortina d'Ampezzo, e che questa, ricomprendendo superfici già corrispondenti all'habitat di interesse comunitario per il quale è riconosciuta l'incidenza significativa negativa, è pienamente realizzabile e non necessita di ulteriori misure compensative;
- viii. che la suddetta proposta di modifica del perimetro designato del sito ZSC IT3230017 "Monte Pelmo - Mondeval - Formin" si concretizza a seguito di specifico atto amministrativo, da rendersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., della Struttura regionale competente per l'attuazione della rete Natura 2000 in Veneto;

RICONOSCE

l'esito negativo della valutazione di incidenza sul sito Natura 2000 coinvolto dal progetto della nuova cabinovia "Son dei Prade - Bai de Dones", in comune di Cortina d'Ampezzo (BL) e, qualora soddisfatti i requisiti previsti dall'art. 6 (4) della Direttiva 92/43/Cee, la misura di compensazione individuata sulla base dell'esaminato studio per la valutazione di incidenza

PROPONE

una conclusione favorevole della procedura di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., con prescrizioni e raccomandazioni.

Pertanto, per quanto sopra, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di attuare le misure di mitigazione previste per *Tetrao urogallus* sulla scorta delle seguenti indicazioni:
 - a. utilizzo di idonei dispositivi per migliorare la visibilità delle funi lungo l'intera tratta dell'impianto funiviario (dalla stazione di Son dei Prade alla stazione di Bai de Dones), anche mediante l'impiego di un cavo aggiuntivo dedicato;
 - b. adeguamento del cronoprogramma esecutivo dei lavori per garantire il rispetto della sospensione dei lavori nel periodo marzo-luglio (almeno per le fasi operative 2, 3, 6, 8, 9, 14, 15 del cronoprogramma);
 - c. attuazione degli interventi di diradamento selettivo secondo modalità tali da evitare lo scadimento delle locali condizioni strutturali e funzionali degli habitat delle ulteriori specie di interesse comunitario riconosciute per l'ambito indagato;

- d. mantenimento, qualora consentito dai criteri di sicurezza per l'impianto funiviario, della vegetazione bassa arbustiva all'interno del tracciato funiviario, privilegiando uno sviluppo planimetrico irregolare (incrementando la fascia ecotonale) ovvero, al di là della cartellonistica prevista e in presenza della specie, limitazione dell'accessibilità a tale ambito (anche con l'impiego di dispositivi rimovibili) ai soli mezzi di servizio per le attività di manutenzione ordinaria, straordinaria o di pubblica sicurezza e la sospensione della manutenzione ordinaria lungo il tracciato durante il periodo invernale e comunque in presenza di coltre nevosa di consistenza e spessore sufficiente alla formazione della truna;
 - e. attuazione, qualora non risultasse garantita l'efficacia delle misure di mitigazione, a cui è subordinato ogni ulteriore sviluppo del subdemanio A01.9 "Son dei Prade – Socrepes – Bai de Dones", del complessivo miglioramento dell'habitat di specie (rispetto al relativo home-range), nel rispetto dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., al di là della fascia foresta-arbusteti infraperti al margine del tracciato dell'impianto funiviario, ancorché parzialmente ricadente all'interno del sito della rete Natura 2000 in argomento e preferibilmente in aree non direttamente accessibili dall'esistente comprensorio sciistico e comunque il più possibile prossimali all'ambito di influenza;
2. di attuare la misura di compensazione concernente l'ampliamento del sito ZSC IT3230017 "Monte Pelmo - Mondeval - Formin" e, in attesa del perfezionamento della modifica del perimetro designato del medesimo mediante specifico atto (ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.), di estendere l'applicazione delle misure di conservazione (D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017) anche all'area oggetto di ampliamento, dandone opportuna evidenza anche agli Enti territorialmente competenti. Per le superfici forestali comprese all'interno della proposta di ampliamento del sito della rete Natura 2000 e riconducibili all'habitat 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*" sia garantito il mantenimento nel lungo termine delle condizioni strutturali e funzionali dell'habitat e in riferimento al mantenimento delle medesime condizioni nelle contigue aree forestate della stessa tipologia. Ai fini del perfezionamento della proposta di ampliamento in argomento, sia predisposta una verifica della vigente cartografia degli habitat e habitat di specie per l'ambito delle "Cinque Torri" (in particolare rispetto al grado di conservazione) e sia fornito il relativo aggiornamento del database georeferenziato, secondo le specifiche tecniche di cui alla D.G.R. n. 1006/2007 (comprendendo anche i rilievi fitosociologici e i più recenti rilievi fotogrammetrici);
 3. di non sottrarre superfici riferibili agli ulteriori habitat di interesse comunitario di cui all'ambito di influenza (sulla base degli esiti della suddetta verifica della vigente cartografia degli habitat e habitat di specie). Per la realizzazione dell'impianto funiviario in argomento siano assunti gli accorgimenti necessari e sufficienti a garantire il mantenimento delle condizioni strutturali (biotiche e abiotiche) e funzionali dell'habitat 7230 "Torbiere basse alcaline", tenuto conto dell'attuale assetto del reticolo idrografico alimentante le aree torbose e le zone umide situate in prossimità del fondo pista, come pure le condizioni strutturali delle aree umide appartenenti ai biotopi del "Lago Bai de Dones" e "Torbiere di Pocol" (in particolar modo dei suoli idromorfi a seguito di compattazione, rimaneggiamento, desposito). Sia garantito il mantenimento dell'idoneità degli ambienti interessati dall'impianto funiviario e dagli interventi di miglioramento colturale ai sensi della L.R. 52/78, in località Son Farioia presso il passo Tre Croci ovvero siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
 4. di impiegare, qualora l'impianto funiviario sia dotato di un sistema per l'illuminazione artificiale, sistemi in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri. Siano attuate idonee misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico recettore, rispetto al microreticolo idrografico interessato, per l'intera durata degli interventi;
 5. di affiancare la direzione Lavori con personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi, delle precauzioni previste, delle misure di mitigazione e delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati;
 6. di sviluppare un programma di monitoraggio, in aggiunta a quanto previsto per la misura di mitigazione e di compensazione, per le ulteriori specie di interesse comunitario coinvolte (in particolare: *Campanula scheuchzeri*, *Cypripedium calceolus*, *Parnassius apollo*, *Phengaris arion*, *Euphydryas aurinia*, *Salamandra atra*, *Podarcis muralis*, *Vipera ammodytes*, *Bonasa bonasia*, *Tetrao tetrix*, *Bubo bubo*, *Glaucidium passerinum*, *Picus canus*, *Dryocopus martius*, *Picoides tridactylus*,

Pipistrellus pipistrellus, *Dryomys nitedula*) per la relativa verifica della variazione del grado di conservazione, secondo le fasi ante operam, corso operam e post operam e predisposto ai sensi del par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017. Per ciascun habitat e specie di interesse comunitario oggetto di monitoraggio siano qualificati e identificati, anche cartograficamente, gli ambiti corrispondenti all'unità ecologica omogenea dell'entità monitorabile entro cui localizzare le stazioni di monitoraggio (comprese le stazioni corrispondenti ai punti di campionamento per il "bianco"), numericamente sufficienti (e statisticamente significativi) nel definire i parametri (biotici e abiotici) per la stima della locale variazione del grado di conservazione. Il programma di monitoraggio, laddove risulti pertinente, sia conformato alle modalità tecnico-operative indicate nei manuali ISPRA n. 140/2016 "manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee) in Italia: specie vegetali", n. 141/2016 "manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee) in Italia: specie animali", n. 142/2016 "manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee) in Italia: habitat". La durata del monitoraggio post operam non sia inferiore a sei anni dall'avvio dell'esercizio dell'impianto e possa essere prorogata qualora gli esiti evidenziassero il venir meno delle condizioni sufficienti al mantenimento nel lungo termine dei predetti habitat e specie di interesse comunitario (secondo i valori del grado di conservazione localmente espressi). Gli esiti del monitoraggio siano forniti anche nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali (tra cui D.G.R. n. 1066/2007);

RACCOMANDA

- l'assunzione degli esiti della predetta verifica di cui al punto ii B ai sensi del comma 3 dell'art. 10 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., quale condizione presupponente le disposizioni dell'art. 5, commi 9 e 10, del D.P.R. n. 357/97, e ss.mm.ii. (art. 6 (4) della Direttiva 92/43/Cee);
- la trasmissione, entro 30 giorni dall'autorizzazione, all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza dell'aggiornamento, da parte del Proponente, del formulario per gli adempimenti conseguenti all'art. 6 (4) della Direttiva 92/43/Cee aggiornato sulla base dei riscontri di cui al punto precedente;
- la comunicazione all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza della data di avvio e di conclusione degli interventi in argomento e la data di avvio dell'esercizio dell'impianto, del cronoprogramma aggiornato e la trasmissione, alla medesima autorità, della reportistica sulla verifica delle indicazioni prescrittive ogni 60 giorni dall'avvio degli interventi previsti (fatto salvi i periodi di sospensione) e degli esiti del monitoraggio;
- l'adeguamento, sulla scorta delle indicazioni di cui alla presente istruttoria, e successiva trasmissione all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza del dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati ai punti 2.1, 2.3 e 3.4 della selezione preliminare e per gli elementi trattati nella valutazione appropriata;
- la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

F.to dott. Corrado SOCCORSO
Venezia, lì 04.10.2019